



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S n. 4 Via Salaria – km . 141 + 600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 tel/fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it comune.accumoli@pec.it

CONTRATTO DI COMODATO PER L'USO DI UN EDIFICIO IN ACCUMOLI

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____ nell'ufficio comunale sono comparsi:

1. Da una parte il Sig. Stefano Petrucci, nato a San Benedetto del Tronto il 30.09.1971, Sindaco del Comune di Accumoli, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Accumoli - C.F. / p. IVA 00113430573 (di seguito indicato come Comune o Comodante);
2. Dall'altra parte il Sig. Funari Giuseppe, nato ad Amatrice il 26.06.1987, residente in Accumoli in Largo Capo la Terra n. 9, Presidente dell'Associazione Culturale "Corpo Bandistico Città di Accumoli", il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso (di seguito indicato come Comodatario o Associazione)

PREMESSO CHE

Il Comune di Accumoli è proprietario della struttura aggregativa sita in Via Pasqualoni, distinta in catasto al Foglio 38, Particella 434 - 181.
Ciò premesso, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Accumoli concede all'Associazione Culturale "Corpo Bandistico Città di Accumoli" in comodato d'uso gratuito la struttura aggregativa come sopra individuata, per essere adibita a sede sociale dell'Associazione nonché per svolgervi attività sociali e culturali, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fintanto che sussista l'emergenza abitativa legata alle strutture abitative emergenziali.

ART. 2

Il Comodatario si impegna a mantenere tale destinazione d'uso per tutto il periodo di durata del presente contratto e senza alterarne in alcun modo lo stato, avendone piena disponibilità nella gestione delle attività che vi si svolgeranno, non ammettendo manifestazioni sconvenienti o comunque contrarie alla comune dignità. Qualora ciò avvenisse il Comodante avrà diritto a richiedere la immediata restituzione dell'immobile.

ART. 3

L'Associazione - e per essa il rappresentante pro-tempore - si impegna a custodire e conservare l'immobile con diligenza ed a mantenerlo nello stato nel quale attualmente si trova, salvo il normale deterioramento d'uso. Dovrà, inoltre, provvedere a propria cura e spese all'ordinaria manutenzione, custodia

e pulizia dello stesso, segnalando tempestivamente al Comodante eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari, i quali saranno comunque a carico del Comodatario nei limiti e per gli effetti dell'art. 1808 del Codice Civile.

ART. 4

Il Comodatario prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro, interno od esterno occorrente per l'adattamento dell'immobile agli usi convenuti o per conservarne in buone condizioni la staticità, dovrà ottenere l'autorizzazione del Comodante.

ART. 5

Le utenze tutte necessarie al funzionamento della struttura saranno a carico del Comodatario il quale dovrà provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare a propria cura e spese le relative volture.

ART. 6

Il Comune si riserva di utilizzare i locali dati in comodato d'uso con il presente contratto per manifestazioni o mostre, previa semplice comunicazione all'Associazione.

ART. 7

Il Comodatario non può cedere ad un terzo il godimento dei locali senza il preventivo consenso scritto del Comodante.

ART. 8

L'Associazione si impegna sin d'ora a restituire in qualsiasi momento i locali di cui al presente contratto al Comune, qualora questi ne faccia espressa richiesta e senza obbligo di motivazione.

ART. 9

Il Comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, esente da vizi e difetti che ne diminuiscano il godimento e si obbliga a restituirlo al termine del rapporto nello stesso stato, salvo il normale deperimento d'uso dovuto a vetustà. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione fatta dal comodatario, se non diversamente stabilito per iscritto resterà a favore del comodante al termine del rapporto, senza alcun compenso se non autorizzata. Nel caso in cui l'immobile venga restituito in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico del comodatario.

ART. 10

Il Comodatario è costituito custode dell'immobile ceduto ed esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi.

ART. 11

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme in materia previste dal Codice Civile.

ART. 12

Il presente contratto verrà registrato solo in caso di uso.

ART. 13

Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti determinano la competenza del Foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per il Comune - Il Sindaco _____

Per l'Associazione - Il Presidente _____